

CONFERENZA PERMANENTE
FRA GLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLE
TRE VENEZIE

La riforma delle libere professioni

Ricerca di un equilibrio tra liberalizzazioni e tutela dell'interesse pubblico

DOTTORI COMMERCIALISTI E RAGIONIERI
A CONFRONTO CON IL MONDO POLITICO

Lunedì 12 marzo 2007

ore 10.30 – 13.00

RUSSOTT HOTEL (EX RAMADA)

Via Orlanda n. 4 - Mestre (VE)

CASTELLO DI DUINO

Castello di Duino 32 – Duino Aurisina (TS)

CANTINE ROTARY

Via del Teroldego 1 – Mezzocorona (TN)

DOCUMENTO DIRAMATO DALLA

**CONFERENZA PERMANENTE FRA GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE
VENEZIE**

IN COLLABORAZIONE CON

UNIONE DEI COLLEGI DEI RAGIONIERI COMMERCIALISTI DELLE VENEZIE

La riforma delle libere professioni

Ricerca di un equilibrio tra liberalizzazioni e tutela dell'interesse pubblico

PREMESSA.....	3
PROGETTO DI RIFORMA NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA.....	3
STRUTTURA E CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA.....	3
Delega al Governo.....	4
Disciplina delle professioni intellettuali.....	4
Accesso alle professioni intellettuali di interesse generale.....	5
Organizzazione di ordini, albi e collegi.....	5
Raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria.....	6
Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria.....	6
Codice deontologico e potere disciplinare.....	6
Associazioni professionali riconosciute.....	6
Società tra professionisti.....	7
ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO DI RIFORMA.....	7
DOVE LIBERALIZZAZIONE PUO' SEMBRARE UNO SLOGAN.....	8
...E DOVE INVECE POTREBBE ESSERE VERA LIBERALIZZAZIONE.....	11
STATISTICHE ATTI NOTARILI.....	13
Atti di cessione d'azienda.....	13
Atti di affitto d'azienda.....	14
Atti di cessione di quote S.R.L.....	15
Contratti di società di persone.....	15
Cessioni di quote di società di persone.....	16
Altre modifiche di patti sociali.....	17
Scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.....	17
CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RISULTANZE NUMERICHE.....	18

PREMESSA

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Disegno di Legge Delega, presentato dal Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca), recante disposizioni *“per il riordino dell'accesso alle professioni intellettuali, per la riorganizzazione degli ordini, albi e collegi professionali, per il riconoscimento delle associazioni professionali, per la disciplina delle società professionali e per il raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore e universitaria”*.

Ciò premesso, il presente documento si propone:

- in primo luogo, di ripercorrere brevemente la struttura ed i punti più qualificanti del Disegno di Legge Delega;
- in secondo luogo, di evidenziare come nel caso della professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili parlare di liberalizzazione del settore significa essenzialmente parlare di qualcosa che è già presente nella realtà dei fatti;
- in terzo luogo, di offrire alcuni spunti di riflessione in merito ad alcuni reali interventi di liberalizzazione cui il legislatore potrebbe procedere nel settore delle libere professioni, a tutto vantaggio della collettività e della competitività del Paese.

PROGETTO DI RIFORMA NEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

Di seguito si riepiloga brevemente il contenuto degli articoli dei quali si compone il Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere professioni, cercando poi di metterne in luce le direttrici e i principi che paiono qualificare ed indirizzare maggiormente tale progetto.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE DELEGA

Il Disegno di Legge Delega per il riordino delle professioni intellettuali consta attualmente di 9 articoli:

- articolo 1: delega al Governo in materia di professioni intellettuali;
- articolo 2: principi e criteri generali di disciplina delle professioni intellettuali;
- articolo 3: principi e criteri specifici per l'accesso alle professioni intellettuali di interesse generale;
- articolo 4: principi e criteri concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale;
- articolo 5: raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria;
- articolo 6: raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria superiore;
- articolo 7: principi e criteri in materia di codice deontologico e potere disciplinare;
- articolo 8: principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute;

- articolo 9: principi e criteri in materia di società tra professionisti.

Delega al Governo

L'art. 1 del Disegno di Legge Delega definisce le modalità di esercizio, da parte del Governo, della delega legislativa che si intende attribuire ad esso, *“nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei successivi articoli”*, al precipuo fine di limitare, *“a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate”*, *“in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso”*.

L'emanazione dei decreti delegati dovrà avere luogo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Delega (con possibilità di emanazione di decreti correttivi e integrativi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati medesimi).

La stesura degli schemi di decreto legislativo, ai fini della loro approvazione da parte del legislatore delegato, sarà di competenza del Ministro della giustizia, il quale dovrà tuttavia agire di concerto con:

- il Ministro dell'università e della ricerca;
- il Ministro della pubblica istruzione;
- il Ministro dello sviluppo economico;
- il Ministro delle politiche giovanili e dello sport;
- il Ministro per gli affari regionali;
- il Ministro per le politiche comunitarie;
- il Ministro competente in relazione alla specifica attività svolta dai professionisti interessati dalle novità.

Prima dell'emanazione dei decreti legislativi, è previsto:

- che venga reso un apposito parere da parte delle commissioni parlamentari competenti (qualora tale parere non venga però reso entro 30 giorni dalla ricezione degli schemi, i decreti vengono comunque emanati);
- che vengano sentiti gli ordini professionali interessati, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato – Regioni.

Disciplina delle professioni intellettuali

L'art. 2 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri generali della disciplina delle professioni intellettuali.

A tale proposito, le statuizioni di principio di maggiore rilievo appaiono essere le seguenti:

- libertà di accesso alle professioni, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, salvo i *“casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale”* (lettere a ed f);
- limitazione del ricorso alla forma pubblicistica di ordini, albi o collegi per le sole professioni intellettuali per le quali tale scelta paia idonea sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, favorendo per il resto il ricorso alla forma privatistica di associazione riconosciuta (lettera d);

- riorganizzazione delle attività riservate a singole professioni regolamentate, limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente (lettera e);
- possibilità di esercizio della professione in forma individuale, in forma associata, ma anche in forma societaria (lettera h).

Accesso alle professioni intellettuali di interesse generale

L'art. 3 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri direttivi cui deve essere informata la disciplina delle professioni intellettuali per quel che concerne le modalità di accesso alle medesime.

A tale proposito, le statuizioni di principio di maggiore rilievo appaiono essere le seguenti:

- previsione di un tirocinio professionale (lettera a):
 - di durata variabile a seconda delle singole professioni, ma comunque non superiore a 1 anno;
 - sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno 4 anni, salvo quanto previsto dall'art. 5 del Disegno di Legge Delega per le ipotesi di tirocinio professionale svolto nell'ambito di specifiche attività formative organizzate dalle università;
 - remunerato sulla base di un equo compenso, commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività di studio professionale;
- mantenimento dell'esame di Stato soltanto per l'accesso alle professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità (lettera b).

Organizzazione di ordini, albi e collegi

L'art. 4 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri direttivi cui deve essere informata la disciplina delle professioni intellettuali per quel che concerne gli assetti organizzativi, i compiti e i poteri disciplinari delle organizzazioni delle professioni intellettuali per le quali è previsto il mantenimento nella forma di enti pubblici non economici, ossia nella forma di ordini, albi e collegi.

A tale proposito, le statuizioni di principio di maggiore rilievo appaiono essere le seguenti:

- organizzazione di ordini, albi e collegi con possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti (lettera a);
- espressa inclusione, tra i compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali degli ordini, albi e collegi, dell'aggiornamento e della qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, nonché della verifica del rispetto degli obblighi formativi da parte degli iscritti medesimi (lettera g).

Raccordo con la normativa dell'istruzione universitaria

L'art. 5 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri direttivi che devono presiedere al raccordo tra la normativa degli studi universitari e la disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello universitario.

Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria

L'art. 6 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri direttivi che devono presiedere al raccordo tra la normativa degli studi secondari e la disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio di livello secondario.

Codice deontologico e potere disciplinare

L'art. 7 del Disegno di Legge Delega definisce i principi ed i criteri generali *“con specifico riferimento all’emanazione di codice deontologici di categoria e al potere disciplinare degli ordini”*.

A tale proposito, le statuizioni di principio di maggiore rilievo appaiono quelle concernenti la previsione che i poteri disciplinari siano esercitati:

- a livello nazionale, da organismi composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo albo;
- a livello locale, da commissioni disciplinari composte non soltanto da professionisti appartenenti allo stesso ordine territoriale cui è iscritto l'incolpato.

Associazioni professionali riconosciute

L'art. 8 del Disegno di Legge Delega stabilisce che il Governo è tenuto ad individuare gli interessi generali in base ai quali possono essere riconosciute le associazioni tra esercenti le professioni, al fine di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti e di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza.

I principi ed i criteri direttivi, in funzione dei quali deve essere strutturata la disciplina che ammette il riconoscimento delle associazioni tra esercenti le professioni, sono i seguenti:

- libertà di costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con il limite che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio (lettera a);
- iscrivibilità in apposito registro di quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti requisiti (lettere c e d):
 - diffusione su tutto il territorio nazionale;
 - svolgimento di attività che possano incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro riconoscimento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli utenti;
 - esistenza di statuti e clausole associative idonee a garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, nonché modelli organizzativi e deontologici assimilabili a quelli propri degli ordini, albi e collegi;

- possibilità per le associazioni registrate di rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, con esclusione delle attività riservate (lettera e).

La lettera f) dell'art. 8 del Disegno di Legge Delega precisa inoltre che i decreti delegati dovranno essere *“redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali ed alle associazioni di professionisti”*.

Società tra professionisti

L'art. 9 del Disegno di Legge Delega individua i principi ed i criteri direttivi che devono presiedere all'introduzione del modello societario come possibile forma per l'esercizio delle professioni intellettuali, ivi compresa l'ipotesi di società multiprofessionali.

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL PROGETTO DI RIFORMA

Tra le numerose direttrici lungo le quali si snodano i principi ed i criteri generali di cui fa enunciazione il Disegno di Legge Delega, pare corretto ritenere che siano i seguenti gli elementi che maggiormente caratterizzano il presente progetto di riforma delle professioni:

- esclusione di qualsivoglia ipotesi di “numero chiuso” nell'esercizio di una determinata attività professionale, salvo che per i *“casi in cui le attività professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla esistenza di uno specifico interesse generale”*;
- esclusione di qualsivoglia ipotesi di introduzione di “nuove esclusive”, ossia di attività riservate a specifiche categorie professionali non già previste come tali;
- limatura delle attività riservate a specifiche categorie professionali attualmente previste come tali, al fine di contenere le medesime soltanto a quelle per le quali al contempo sussistono entrambi i seguenti presupposti:
 - stretta necessità in termini di tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale;
 - mancanza di altri strumenti (diversi dall'attribuzione della “esclusiva”, intesa come attività riservata a favore di una determinata categoria professionale) idonei a raggiungere il medesimo fine;
- mantenimento della struttura pubblicistica (ordini, albi e collegi) per disciplinare solo le professioni intellettuali relativamente alle quali tale formula appaia idonea sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, favorendo per il resto la trasformazione delle predette strutture in associazioni di diritto privato riconosciute ed iscritte in apposito registro tenuto presso il Ministero di giustizia;
- libertà di costituire associazioni di diritto privato tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea, con diritto per tali associazioni al riconoscimento (e relativa iscrizione nell'apposito registro

tenuto presso il Ministero di giustizia) quando presentano i requisiti previsti dall'art. 9 del Disegno di Legge Delega, come meglio specificati nei futuri decreti delegati;

- maggiore facilità di accesso alle professioni, attraverso:
 - un tirocinio mai comunque di durata superiore a 12 mesi ed ottemperabile già nella fase conclusiva degli studi universitari o secondari propedeutici all'esercizio della professione medesima;
 - una limitazione dell'esame di Stato per l'accesso alle sole professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, ossia in buona sostanza per l'accesso alle sole professioni per le quali il legislatore riterrà opportuno mantenere la configurazione di tipo pubblicistico, nella forma di ordini, albi o collegi.

In altre parole, il Disegno di Legge Delega sembra svilupparsi nelle seguenti direzioni:

- per quanto riguarda l'**accesso alle professioni**, maggiore facilità sia in termini di alleggerimento del percorso di ingresso (tirocinio ed esame), sia in termini di esclusione in linea di principio di professioni esercitabili a numero chiuso (salvo casi particolari e specifici);
- per quanto riguarda l'**oggetto delle professioni** (ossia le attività esercitabili), esclusione di qualsiasi ipotesi di introduzione *ex novo* di attività riservate a specifiche categorie professionali e mantenimento di quelle già esistenti per le sole attività il cui contingentamento appaia auspicabile in funzione di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale, per la tutela dei quali appaia non esservi strumento idoneo alternativo al mantenimento della natura riservata delle attività medesime;
- per quanto riguarda l'**organizzazione delle professioni**, previsione di un **sistema "duale"** in cui convivono strutture di diritto pubblico (ordini, albi e collegi) e strutture di diritto privato con però un riconoscimento di tipo pubblicistico (associazioni riconosciute), **così modulato**:
 - persistenza delle strutture di diritto pubblico solo per la regolamentazione delle professioni intellettuali relativamente alle quali tale formula appaia idonea sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela;
 - **libertà** di costituzione di associazioni di diritto privato tra professionisti con attività omogenea, riconosciute sul piano pubblicistico in presenza dei necessari requisiti strutturali, organizzativi di rappresentatività e deontologici, **con il limite** che, nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al relativo ordine, albo o collegio.

DOVE LIBERALIZZAZIONE PUO' SEMBRARE UNO SLOGAN...

Uno dei principali orientamenti che emergono dalla lettura del progetto di riforma è indubbiamente quello della liberalizzazione del mercato delle libere professioni.

Nell'enunciare tale principio, il Disegno di Legge Delega non manca comunque di sottolineare come la volontà di liberalizzare il settore non deve trascurare le esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Tale equilibrio nell'enunciazione del principio della liberalizzazione, è senz'altro positivo, in quanto consente di rimarcare che le limitazioni soggettive (obbligo di appartenenza a Ordini e Collegi) ed oggettive (riserve di attività) concernenti il settore delle libere professioni non è il prodotto di interessi di categoria, bensì di interessi pubblici la cui tutela, in determinate circostanze, garantisce di più la collettività di quanto non possa invece fare il libero mercato.

Ciò detto, come Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili siamo i primi a sostenere che è possibile liberalizzare maggiormente il settore delle libere professioni, senza per questo intaccare gli interessi pubblici a tutela dei quali furono a suo tempo posti vincoli che ora si andrebbero a rimuovere.

Il punto è, però, individuare cosa costituirebbe vera liberalizzazione nell'interesse del Paese e cosa invece un mero slogan privo di attinenza con il dato reale.

Se, ad esempio, si parla di limitazioni all'accesso per l'esercizio delle libere professioni e riserve di attività a favore dei soli iscritti a quel dato Ordine o a quel dato Albo, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ritengono di dover stare al di fuori dall'eventuale riforma liberalizzatrice, posto che vengono sistematicamente esclusi da una necessaria concertazione quando si discute di novità diverse dall'introduzione di nuovi oneri e nuovi adempimenti per la categoria.

Relativamente alla nostra professione, infatti, è quanto meno risibile parlare di liberalizzazione del settore.

In che cosa, infatti, la nostra professione abbisognerebbe dell'intervento del legislatore per essere liberalizzata?

Abbisogna dell'intervento del legislatore per rimuovere non meglio precisate **barriere all'accesso** alla professione?

Rinviando sul punto alla più estesa indagine statistica sulla nostra categoria, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti del Triveneto si limita a sottolineare come nel decennio compreso **tra il 1996** (dati al 31.12.1996) **e il 2006** (dati al 01.05.2006) il numero degli **iscritti** in Italia all'Albo dei **Dottori Commercialisti** è cresciuto da 43.680 unità a 60.207 unità, con un **incremento** dunque del **37,84%**.

Si noti che nel **medesimo arco temporale** (1996 – 2006) il numero, su base nazionale, delle **imprese** iscritte presso il Registro delle Imprese è passato da 4.559.633 unità a 6.125.514 unità, con un **incremento** dunque del **34,34%**.

Considerati, dunque, i trend di crescita, si può tranquillamente vedere come la categoria dei Dottori Commercialisti sia già assolutamente libera quanto a possibilità di ingresso per chiunque lo desideri.

Anzi, con simili tassi di incremento nel numero degli iscritti, viene da chiedersi quanti giovani professionisti, una volta acquisito il titolo professionale che desideravano, si vedano, loro malgrado, costretti a scontrarsi con una realtà molto diversa da quella che forse si aspettavano, prendendo atto di quanto siano anacronistici taluni convincimenti riguardanti la nostra professione.

D'altro canto, è giusto che chiunque desideri misurarsi con il libero mercato della nostra professione (perché di libero mercato già si tratta) abbia tale possibilità, una volta completato il doveroso percorso di studio e di affinamento pratico sul campo, coronato dall'esame di Stato.

Si tratta, Infatti, di passaggi obbligati che, come testimonia la costante ed elevata crescita degli iscritti, non costituiscono barriere all'accesso della professione, bensì indispensabili momenti di verifica di un livello di competenze e professionalità idoneo a tutelare i futuri clienti del professionista.

Appurato che, dal punto di vista dell'accesso alla professione, parlare di barriere è quanto meno improprio una volta che si abbandonano le "frasi fatte" e si prendono in mano i numeri con la loro oggettività, bisogna dunque presumere che la nostra professione bisognerebbe dell'intervento del legislatore per rimuovere non meglio individuate **prerogative ed esclusive** di cui soltanto gli iscritti all'Ordine possono fruire?

Spiace ricorrere alla forma retorica della risposta ad una domanda con altra domanda, eppure non possiamo che chiedere, a chi eventualmente la pensi diversamente, di portare a nostra conoscenza una qualunque attività o prestazione per la quale ci si rivolge a un Dottore Commercialista non perché si ravvisa evidentemente in tale figura la migliore professionalità disponibile sul mercato di settore, bensì perché obbligati da disposizioni di legge che non lasciano altra possibilità di scelta.

Sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo non si riesce, dunque, a capire in quale modo il legislatore dovrebbe incidere sulla nostra categoria per apportare liberalizzazioni di cui non c'è bisogno per il semplice fatto che la nostra categoria è già liberalizzata e non da ieri.

Se quanto precede non è adeguatamente percepito dal legislatore, i condivisibili principi del progetto di riforma rischiano di trasformarsi, per quanto riguarda gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in pericolosi slogan finalizzati essenzialmente alla distruzione degli Ordini e alla liberalizzazione non già di attività e competenze, bensì del titolo professionale di "commercialista".

Risultati la cui utilità pare destinata non già al pubblico interesse, quanto piuttosto ad interessi particolarissimi di categorie di operatori che, non contente di poter già competere con noi su tutti i fronti dell'operatività professionale in regime di libero mercato, vorrebbero evidentemente accreditarsi all'esterno utilizzando un titolo professionale prestigioso e sinonimo di qualità come il nostro.

Per quel che concerne i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili, la difesa della struttura ordinistica della propria organizzazione professionale non è dunque figlia della volontà di mantenere barriere all'accesso ed esclusive che già da tempo esistono solo nell'immaginario di chi assai poco conosce la realtà della professione, bensì figlia della volontà di mantenere intatto il punto di riferimento rappresentato da decenni dall'Ordine dei Dottori Commercialisti per chi intende cimentarsi nella professione, seguendo un rigido percorso formativo, spendibile sul libero mercato del settore della consulenza economico-giuridica.

...E DOVE INVECE POTREBBE ESSERE VERA LIBERALIZZAZIONE

In sede di esame della struttura del Disegno di Legge Delega e dei principi che più caratterizzano il progetto di riforma, tra i numerosi spunti di riflessione che si è cercato di portare all'attenzione spicca, ad avviso della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, quello rinvenibile dal disposto della lettera e) dell'articolo 2 del Disegno di Legge Delega, ai sensi del quale viene statuito il principio della riorganizzazione delle attività riservate a singole professioni regolamentate, limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste dalla legislazione vigente.

In altre parole, il Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere professioni, nell'escludere qualsivoglia ipotesi di introduzione di "nuove esclusive" (ossia di attività riservate a specifiche categorie professionali non già previste come tali), statuisce il principio in base al quale le attività già attualmente riservate a specifiche categorie professionali devono essere "ridimensionate", al fine di limitare le medesime soltanto a quelle per le quali al contempo sussistono entrambi i seguenti presupposti:

- stretta necessità in termini di tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità di interesse generale;
- mancanza di altri strumenti (diversi dall'attribuzione della "esclusiva", intesa come attività riservata a favore di una determinata categoria professionale) idonei a raggiungere il medesimo fine.

Ad avviso della Conferenza, la posizione del Disegno di Legge Delega sulla specifica questione delle "attività riservate" è assolutamente coerente con gli indirizzi normativi che discendono dai principi del diritto comunitario, prima ancora che da quelli nazionali, né si può seriamente pensare a velleitarie pretese di introduzione di "nuove esclusive" in un contesto giuridico ed economico che va radicalmente in un'altra direzione; così come appare anacronistico il mantenimento in essere di "attività riservate" per le quali le finalità di tutela dell'interesse pubblico ad esse sottese potrebbero essere adeguatamente garantite da strumenti alternativi, altrettanto efficaci quanto assai meno invasivi della libertà di iniziativa economica.

Ciò detto, quando si legge nel Disegno di Legge Delega che il mantenimento delle attività riservate in essere, ancorchè rispondente ad esigenze di tutela di pubblici interessi, deve intendersi comunque subordinato alla mancanza di validi strumenti alternativi idonei a raggiungere il medesimo fine, pare assai difficile individuare un riferimento ad "esclusive" quali, ad esempio, quella dell'esercizio della professione medica, il patrocinio legale degli avvocati, la firma sui progetti di geometri, architetti e ingegneri.

Pare infatti evidente che, quando il Disegno di Legge Delega afferma il principio della sostituibilità delle attività riservate già in essere con strumenti alternativi idonei a raggiungere il medesimo fine, non possa esso fare riferimento ad attività riservate che poggiano le loro fondamenta non già su meri tecnicismi (sostituibili appunto con strumenti alternativi, ove rinvenibili), bensì su conoscenze e competenze tecniche che necessariamente richiedono una determinata qualificazione professionale (individuata dal legislatore

nell'appartenenza ad un determinato Albo o Ordine professionale), per le quali non vi è possibilità di sostituzione alcuna, se non con conoscenze e competenze tecniche altrettanto qualificate.

Se dunque, nelle prospettazioni del Disegno di Legge Delega, il cuore stesso della limatura delle attività riservate già in essere è quello delle “esclusive” che si fondano essenzialmente su meri tecnicismi, nella misura in cui tali tecnicismi possano essere sostituiti con strumenti tecnici alternativi a quello della riserva di attività, senza per questo andare a detrimento delle finalità di interesse pubblico che il tecnicismo intende tutelare, allora, a parere della Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie, il punto che deve essere prioritariamente sviscerato è quello delle c.d. “autenticazioni per mere finalità di registrazione”, ossia di quegli atti per i quali la legge non richiede la forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico ai fini della validità dell'atto medesimo, bensì comporta l'obbligo della autenticazione della scrittura privata ai soli fini della sua iscrivibilità in pubblici registri.

Il pensiero va, in particolar modo, a tutti quegli atti riconducibili alla c.d. “filiera del diritto societario”, per i quali la legge non richiede l'intervento del notaio come autore materiale dell'atto a pena di nullità, bensì soltanto come mero certificatore dell'identità dei soggetti che stipulano l'atto, ai fini della sua iscrivibilità del medesimo presso il Registro delle Imprese.

La questione non si estende dunque, ad esempio, alle costituzioni e successive modifiche statutarie delle società di capitali (atti per i quali la legge richiede la forma solenne a pena di nullità), ma coinvolge comunque numerosi atti che interessano la generalità delle imprese, ma anche moltissimi privati cittadini, quali in particolare:

- gli atti di cessione d'azienda;
- gli atti di affitto d'azienda;
- gli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
- i contratti di società di persone;
- le modifiche contratti di società di persone per cessioni delle relative quote;
- le altre modifiche di patti sociali;
- lo scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Per tutti gli atti che precedono, la legge non dispone la necessità della forma di scrittura privata autenticata (né, tanto meno, quella di atto pubblico) ai fini della validità dell'atto medesimo (il quale infatti esplica piena efficacia tra le parti a prescindere da tali requisiti di forma), bensì soltanto ai fini della iscrivibilità degli atti medesimi nel Registro delle Imprese, generando però in tal modo una esclusiva di fatto a favore dell'Ordine professionale dei Notai, per mere questioni tecniche connesse alla “certificazione dell'esatta provenienza degli atti” che vengono presentati per la registrazione.

Ovviamente, non si contesta il fatto della sussistenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare la previsione di tecnicismi volti a garantire la certezza della provenienza degli atti da parte dei reali sottoscrittori dei medesimi.

Ciò su cui si vuole richiamare l'attenzione è che, conformemente a quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 2 del Disegno di Legge Delega, tale finalità può ad oggi essere adeguatamente conseguita attraverso strumenti alternativi a quello dell'intervento del notaio per l'autenticazione, grazie al notevole progresso tecnologico che ha mutato radicalmente il contesto operativo e i mezzi tecnici disponibili (per il legislatore, per il sistema camerale e per gli operatori economici), rispetto a quelli esistenti fino alla prima metà degli anni '90.

Tutto ciò premesso, di seguito si espone una sintesi della più ampia ricerca statistica condotta dal Centro Studi dei Dottori Commercialisti del Triveneto, sugli atti che annualmente vengono predisposti mediante intervento (per la stesura o per l'autenticazione) da parte dei notai, formulando poi, anche sulla base di tali dati, alcune considerazioni conclusive.

STATISTICHE ATTI NOTARILI

Il Centro Studi dei Dottori Commercialisti del Triveneto, attingendo dai dati messi a disposizione dall'ISTAT, ha elaborato una indagine statistica concernente il numero di atti, suddivisi per tipologia, che sono stati stipulati con l'intervento di un notaio nel corso degli anni 2002, 2003 e 2004.

Rinviando direttamente a tale documento per una sua disamina integrale, in questa sede si intendono porre all'evidenza i dati statistici concernenti le tipologie di atti richiamate in premessa, ossia le tipologie di atti societari per i quali l'intervento del notaio (ai fini dell'autenticazione delle firme della scrittura privata, oppure ai fini della sua redazione in forma solenne), pur non essendo richiesto ai fini della validità dell'atto medesimo, finisce per essere comunque ineludibile per mere questioni connesse alla sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

Si tratta, come accennato, dei seguenti atti:

- atti di cessione d'azienda;
- atti di affitto d'azienda;
- atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
- contratti di società di persone;
- modifiche contratti di società di persone per cessioni delle relative quote;
- altre modifiche di patti sociali;
- scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Atti di cessione d'azienda

Gli atti relativi alle cessioni di aziende nel 2004 sono stati pari a:

- n. 68.222 atti in **Italia** con una diminuzione rispetto al 2003 dello $-3,18\%$;
- n. 8.107 atti nel **Triveneto**, pari al $11,88\%$ degli atti in Italia, con una diminuzione rispetto al 2003 dello $-7,54\%$;

- n. 6.059 atti nel **Veneto**, pari al 8,88% degli atti in Italia e al 74,74% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 del -6,66%;
- n. 1.238 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari al 1,81% degli atti in Italia e al 15,27% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -12,69%;
- n. 810 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari all'1,19% degli atti in Italia e al 9,99% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -5,70%.

Tabella 1: Numero atti - Cessioni di aziende - anni 2002, 2003, 2004

CESSIONI DI AZIENDE – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	6.503	6.491	6.059	-6,66%	9,21%	8,88%
Friuli V.G.	1.527	1.418	1.238	-12,69%	2,01%	1,81%
Trentino A.A.	915	859	810	-5,70%	1,22%	1,19%
Triveneto	8.945	8.768	8.107	-7,54%	12,44%	11,88%
Italia	71.119	70.466	68.222	-3,18%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Atti di affitto d'azienda

Gli atti relativi alle cessioni di aziende nel 2004 sono stati pari a:

- n. 32.723 atti in **Italia**, con una crescita rispetto al 2003 del +4,23%;
- n. 5.536 atti nel **Triveneto**, pari al 16,92% degli atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del +6,67%;
- n. 3.500 atti nel **Veneto**, pari al 10,70% degli atti in Italia e al 63,22% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del +8,83%;
- n. 1.083 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari al 3,31% degli atti in Italia e al 19,56% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -6,15%;
- n. 953 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari all'2,91% degli atti in Italia e al 17,22% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari al +16,2%.

Tabella 2: Numero atti - Affitti di aziende - anni 2002, 2003, 2004

AFFITTI DI AZIENDE – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	3.139	3.216	3.500	8,83%	10,24%	10,70%
Friuli V.G.	1.002	1.154	1.083	-6,15%	3,68%	3,31%
Trentino A.A.	833	820	953	16,22%	2,61%	2,91%
Triveneto	4.974	5.190	5.536	6,67%	16,53%	16,92%
Italia	29.744	31.396	32.723	4,23%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Atti di cessione di quote S.R.L.

Gli atti relativi alle cessioni di quote S.R.L. nel 2004 sono stati pari a:

- n. 155.881 atti in **Italia** con una crescita rispetto al 2003 del +6,86%;
- n. 19.470 atti nel **Triveneto**, pari al 12,49% degli atti in Italia, con una diminuzione rispetto al 2003 dello -0,29%;
- n. 14.410 atti nel **Veneto**, pari al 9,24% degli atti in Italia e al 74,01% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 del -2,01%;
- n. 3.140 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari al 2,01% degli atti in Italia e al 16,13% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari al +3,29%;
- n. 1.920 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari all'1,23% degli atti in Italia e al 9,86% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari al +7,80%.

Tabella 3: Numero atti - Cessioni di quote S.R.L. - anni 2002, 2003, 2004

CESSIONI DI QUOTE S.R.L. – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	15.400	14.706	14.410	-2,01%	10,08%	9,24%
Friuli V.G.	3.185	3.040	3.140	3,29%	2,08%	2,01%
Trentino A.A.	1.765	1.781	1.920	7,80%	1,22%	1,23%
Triveneto	20.350	19.527	19.470	-0,29%	13,39%	12,49%
Italia	145.622	145.868	155.881	6,86%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Contratti di società di persone

Gli atti con i quali sono stati stipulati contratti “costitutivi” di società di persone nel 2004 sono stati pari a:

- n. 59.921 atti in **Italia**, con una crescita rispetto al 2003 del +7,67%;
- n. 7.610 atti nel **Triveneto**, pari al 12,70% degli atti in Italia, con una diminuzione rispetto al 2003 del -3,67%;

- n. 5.327 atti nel **Veneto**, pari al 8,89% degli atti in Italia e al 70% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 del -5,11%;
- n. 1.123 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari all'1,87% degli atti in Italia e al 14,76% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -1,23%;
- n. 1.160 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari all' 1,94% degli atti in Italia e al 15,24% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari allo 0,96%.

Tabella 4: Numero atti – Contratti di società di persone - anni 2002, 2003, 2004

CONTRATTI DI SOCIETÀ DI PERSONE – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	5.706	5.614	5.327	-5,11%	10,09%	8,89%
Friuli V.G.	1.181	1.137	1.123	-1,23%	2,04%	1,87%
Trentino A.A.	1.157	1.149	1.160	0,96%	2,06%	1,94%
Triveneto	8.044	7.900	7.610	-3,67%	14,19%	12,70%
Italia	59.394	55.655	59.921	7,67%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Cessioni di quote di società di persone

Gli atti con i quali sono stati modificati contratti di società di persone, per effetto di variazioni nella compagine sociale, sono stati pari nel 2004 a:

- n. 86.402 atti in **Italia**, con una crescita rispetto al 2003 del +3,43%;
- n. 12.762 atti nel **Triveneto**, pari al 14,77% degli atti in Italia, con una diminuzione rispetto al 2003 del -1,31%;
- n. 8.999 atti nel **Veneto**, pari al 10,42% degli atti in Italia e al 70,51% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 del -2,33%;
- n. 1.905 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari al 2,20% degli atti in Italia e al 14,93% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -3,59%;
- n. 1.858 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari al 2,15% degli atti in Italia e al 14,56% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari al +6,72%.

Tabella 5: Numero atti – Cessioni quote di società di persone - anni 2002, 2003, 2004

CESSIONI DI QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	10.300	9.214	8.999	-2,33%	11,03%	10,42%
Friuli V.G.	1.917	1.976	1.905	-3,59%	2,37%	2,20%
Trentino A.A.	2.044	1.741	1.858	6,72%	2,08%	2,15%
Triveneto	14.261	12.931	12.762	-1,31%	15,48%	14,77%
Italia	87.864	83.539	86.402	3,43%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Altre modifiche di patti sociali

Tra le convenzioni, riconducibili alla tipologia dei rapporti di natura associativa, si considerano le “**altre modifiche di patti sociali**”, che nell’anno 2004 sono state pari a:

- n. 66.683 atti in **Italia**, con una crescita rispetto al 2003 del **+12,45%**;
- n. 9.416 atti nel **Triveneto**, pari al **14,12%** degli atti in Italia, con una crescita rispetto al 2003 del **+5,16%**;
- n. 6.656 atti nel **Veneto**, pari al **9,98%** degli atti in Italia e al **70,69%** degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del **+5,94%**;
- n. 1.398 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari al **2,10%** degli atti in Italia e al **14,85%** degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al **-4,12%**;
- n. 1.362 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari al **2,04%** degli atti in Italia e al **14,46%** degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 pari al **+12,28%**.

Tabella 6: Numero atti – Altre modifiche di patti sociali - anni 2002, 2003, 2004

ALTRE MODIFICHE DI PATTI SOCIALI – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	7.260	6.283	6.656	5,94%	10,60%	9,98%
Friuli V.G.	1.593	1.458	1.398	-4,12%	2,46%	2,10%
Trentino A.A.	1.443	1.213	1.362	12,28%	2,05%	2,04%
Triveneto	10.296	8.954	9.416	5,16%	15,10%	14,12%
Italia	64.611	59.298	66.683	12,45%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

Scioglimento e messa in liquidazione di società di persone

Tra le convenzioni, riconducibili alla tipologia dei rapporti di natura associativa, si considera lo “**scioglimento e messa in liquidazione di società di persone**”, che nell’anno 2004 è pari a:

- n. 33.513 atti in **Italia**, con una crescita rispetto al 2003 del **+0,47%**;

- n. 4.540 atti nel **Triveneto**, pari al 13,55% degli atti in Italia, con una diminuzione rispetto al 2003 del -1,82%;
- n. 3.284 atti nel **Veneto**, pari al 9,80% degli atti in Italia e al 72,33% degli atti nel Triveneto, con una crescita rispetto al 2003 del +0,55%;
- n. 635 atti nel **Friuli Venezia Giulia**, pari all'1,89% degli atti in Italia e al 13,99% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -11,31%;
- n. 621 atti nel **Trentino Alto Adige**, pari all' 1,85% degli atti in Italia e al 13,68% degli atti nel Triveneto, con una diminuzione rispetto al 2003 pari al -3,27%.

Tabella 7: Numero atti – Scioglimento e liquidazione di società di persone - anni 2002, 2003, 2004

SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE – N. ATTI						
	2002	2003	2004	var. % 2003-2004	% rispetto all'Italia (2003)	% rispetto all'Italia (2004)
Veneto	3.321	3.266	3.284	0,55%	9,79%	9,80%
Friuli V.G.	650	716	635	-11,31%	2,15%	1,89%
Trentino A.A.	610	642	621	-3,27%	1,92%	1,85%
Triveneto	4.581	4.624	4.540	-1,82%	13,86%	13,55%
Italia	33.103	33.356	33.513	0,47%		

Fonte: Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie

CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RISULTANZE NUMERICHE

La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie prende atto che, per quanto concerne la questione delle c.d. “attività riservate”, il Disegno di Legge Delega per la riforma delle libere professioni esclude l’introduzione di nuove esclusive e, per quanto concerne quelle già in essere, prevede il mantenimento di soltanto quelle che, oltre a rendersi opportune per finalità di tutela di interessi pubblici, non risultano sostituibili con strumenti alternativi, idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di tutela.

Prescindendo da logiche puramente di categoria, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie riconosce che una simile impostazione è conforme agli indirizzi che caratterizzano l’evoluzione del sistema giuridico nazionale e, ancor prima, comunitario.

Nel prendere atto di quanto precede, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie vuole portare all’attenzione dei colleghi, del mondo politico, nonché delle imprese e dei privati cittadini, il fatto che l’abbandono del meccanismo della “riserva di attività” presenta oggettive difficoltà, ogni qual volta l’interesse pubblico che tale riserva mira a garantire consiste nella volontà di certificare il possesso del necessario bagaglio di competenze e conoscenze del soggetto chiamato a svolgere determinate funzioni (come ad esempio nel caso della prestazione sanitaria riservata ai medici, del patrocinio

legale in giudizio riservato agli avvocati, della responsabilità nei progetti edili riservata ad architetti, geometri e ingegneri).

Dove invece il principio liberalizzatore che traspare dal Disegno di Legge Delega sembra poter sin d'ora avviare un importante momento di riflessione e di modifica normativa, è l'ambito delle "riserve di attività" che traggono le proprie premesse da esigenze di tutela dell'interesse pubblico riconducibili alla previsione di meri tecnicismi idonei a garantire l'esatta provenienza di atti che vengono presentati per la registrazione presso pubblici registri.

Ad oggi, lo strumento tecnico utilizzato dal legislatore è sempre stato quello della autenticazione della firma, circostanza che si è tradotta nella sostanza, per imprese e cittadini, nell'obbligo di ricorrere all'intervento del notaio anche in relazione ad atti per i quali la legge non richiede tale intervento ai fini della loro validità, bensì appunto soltanto ai fini della loro iscrivibilità su pubblici registri.

La casistica da noi illustrata concerne in particolare gli atti della c.d. "filiera del diritto societario" per i quali la legge non richiede *ab substantiam* la forma della scrittura privata autenticata (né tanto meno quella dell'atto pubblico), salvo poi renderla di fatto ineludibile per ragioni connesse all'iscrizione degli atti medesimi al Registro delle Imprese.

In particolare, in questo documento, ci siamo soffermati su sette tipologie di atti aventi queste caratteristiche ed estremamente ricorrenti nella quotidianità operativa di imprese e privati cittadini:

- atti di cessione d'azienda;
- atti di affitto d'azienda;
- atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata;
- contratti di società di persone;
- modifiche contratti di società di persone per cessioni delle relative quote;
- altre modifiche di patti sociali;
- scioglimento e messa in liquidazione di società di persone.

Come emerge dalle tabelle in precedenza riportate, per l'anno **2004** il **totale** delle predette tipologie di **atti** stipulati su base nazionale con (inevitabile) intervento notarile è stato pari a **503.345** (= 68.222 atti di cessione d'azienda + 32.723 atti di affitto d'azienda + 155.881 atti di cessione quote srl + 59.921 contratti di società di persone + 86.402 atti di modifiche contratti di società di persone per cessioni delle relative quote + 66.683 altre modifiche di patti sociali + 33.513 atti di scioglimento e messa in liquidazione di società di persone).

La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie non contesta, ovviamente, il fatto che debba sussistere un apposito strumento volto a garantire l'esatta provenienza degli atti che vengono presentati al Registro delle Imprese (è infatti evidente l'interesse pubblico da tutelare), ma sottolinea che, coerentemente a quanto affermato dalla lettera e) dell'articolo 2 del Disegno di Legge Delega, non vi è ragione di mantenere lo strumento dell'attività riservata (nel presente caso, l'autentica di firma da

parte del notaio) nei casi in cui possono essere esperibili strumenti alternativi idonei a garantire il conseguimento del medesimo risultato.

Le possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, dalla telematica e dalla multimedialità sono senz'altro in grado di consentire la costruzione di strumenti alternativi a un meccanismo di autentica di firma, affidato alla competenza esclusiva del notaio (da più tradizionali "pin personali" a più evolute forme di controllo a distanza perfettamente in grado di certificare la natura del soggetto che sottoscrive l'atto di cui si dispone il deposito presso il Registro delle Imprese).

Quantificare esattamente l'onere complessivo che grava sulla collettività (intesa sia come imprese che come soggetti privati) dalla presenza dell'obbligo di autenticazione notarile per mere finalità di deposito presso il Registro delle Imprese (e non già per obblighi concernenti la validità dell'atto medesimo) è chiaramente un compito non facile e preferiamo, dunque, astenerci dal procedervi, anche perché si finirebbe inevitabilmente per indulgere in forfetizzazioni, piuttosto che procedere su "base scientifica".

È comunque di tutta evidenza la natura assolutamente rilevante di un onere che grava su tutta la collettività (e che potrebbe ragionevolmente ammontare a centinaia di milioni di euro l'anno), senza che tale onere possa trovare una sua adeguata giustificazione nella mancanza di strumenti alternativi idonei a conseguire il medesimo risultato di tutela dell'interesse pubblico.

Ovviamente, qualora un cittadino o un'impresa preferisse avvalersi comunque del meccanismo "tradizionale" dell'autentica, piuttosto che degli strumenti alternativi concepiti ed individuati, manterrebbe intatta tale possibilità, posto che l'autentica di firma a cura di un notaio costituisce, comunque, un ottimo strumento per la tutela dell'interesse pubblico in funzione della quale l'istituto è concepito.

Nulla quaestio, dunque, sulla validità dell'istituto tradizionale, fermo restando che allo stato dell'attuale sviluppo tecnologico e informatico pare risibile volerne affermare l'unicità e imprescindibilità ai fini di una idonea garanzia in merito alla provenienza degli atti che vengono sottoposti a registrazione.

D'altro canto, non sono mancati nell'esperienza parlamentare del recente passato tentativi di porre in essere meccanismi di liberalizzazione analoghi a quelli sui quali ci si è soffermati in questa sede.

Per tutti, si ricorda e cita la proposta di legge presentata il 31 maggio 2000, con numero di protocollo 7041, nella cui presentazione i parlamentari firmatari proponevano una significativa revisione della L. 12.8.1993 (c.d. "Legge Mancino"), ossia la legge con la quale fu introdotta l'obbligo di autentica per gli atti di trasferimento delle aziende commerciali e delle quote di srl, affermando che tale misura "*nelle intenzioni del compilatore avrebbe dovuto consentire il monitoraggio dei fenomeni di riciclaggio del danaro sporco da parte di organizzazioni malavitose, ma, in realtà, è valsa solo ad incrementare ulteriormente gli introiti della categoria notarile*".

In conclusione, la Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezia chiede ai rappresentanti del modo politico e alla pubblica opinione di farsi parti attive in questo progetto di

ammodernamento dello Stato riguardante adempimenti che potrebbero trovare una diversa e meno onerosa configurazione, nell'invarianza della tutela dei pubblici interessi cui tali adempimenti sono asserviti.

Non si tratta di togliere a qualcuno per dare a qualcun altro, bensì molto più semplicemente di rendere a tutti (imprese e cittadini) accessibile un adempimento, lasciando l'eventuale intervento di categorie professionali specializzate in ambito economico-giuridico a valutazioni di serenità nel corretto *modus operandi* da parte dell'utente, piuttosto che a precisi obblighi di legge.

La Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie dichiara sin d'ora la sua disponibilità a sedersi ad un tavolo con i rappresentanti del modo politico e del mondo camerale per la valutazione, progettazione e costruzione di quegli "strumenti alternativi" idonei a certificare e garantire la provenienza degli atti per i quali la legge richiede, ai fini della validità dei medesimi, nulla più che la forma scritta.

L'impegno al contenimento degli oneri che possono essere risparmiati alla collettività, senza nulla togliere alla tutela del pubblico interesse, deve essere reale e deve essere l'impegno di tutti, ma in primo luogo di chi questa collettività rappresenta in Parlamento.

Soprattutto in momenti come questi, caratterizzati dalla parola d'ordine "liberalizzazione", ma al tempo stesso caratterizzati dalla presenza presso l'ufficio legislativo del Ministero delle Attività Produttive di una bozza di nuovo regolamento del Registro delle Imprese, in attesa di approvazione, dalla quale parrebbe emergere, al contrario, la volontà di estendere ulteriormente il novero degli atti per il cui deposito si renderebbe necessario l'intervento del notaio per l'autentica (tra gli altri, gli atti di nomina e modifica delle cariche sociali), riteniamo sia giunto il momento di cambiare direzione nei fatti e non soltanto a parole, fermando provvedimenti in itinere e approvandone di nuovi, realmente ispirati a un vero equilibrio tra liberalizzazioni e tutela dell'interesse pubblico.